

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2011, n. 0143/Pres.

Regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, in attuazione dell'articolo 15, comma 7 sexies, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- | | |
|--------|---|
| Art. 1 | Finalità |
| Art. 2 | Beneficiari |
| Art. 3 | Definizioni |
| Art. 4 | Oggetto |
| Art. 5 | Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese |
| Art. 6 | Ammontare dell'incentivo |

CAPO II REGIMI DI AIUTO

- | | |
|---------|--|
| Art. 7 | Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 |
| Art. 8 | Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 Regolamento generale di esenzione per categoria |
| Art. 9 | Contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 8 del regolamento (CE) 800/2008 Regolamento generale di esenzione per categoria |
| Art. 10 | Misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 |

CAPO III SPESE AMMISSIBILI, INTENSITÀ DI AIUTO E DIVIETO DI CUMULO

- | | |
|---------|--|
| Art. 11 | Regole generali sulle spese ammissibili e intensità di aiuto |
|---------|--|

CAPO IV PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- | | |
|---------|--------------|
| Art. 12 | Procedimento |
|---------|--------------|

Art. 13	Presentazione delle istanze per la definizione in forma semplificata del procedimento contributivo
Art. 14	Sicurezza sul lavoro
Art. 15	Istruttoria e valutazione delle domande
Art. 16	Concessione
Art. 17	Rendicontazione ed erogazione in via anticipata del contributo

CAPO V OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

Art. 18	Obblighi del beneficiario e variazioni del progetto
Art. 19	Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni

CAPO VI NORME FINALI

Art. 20	Rinvio
Art. 21	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, alle piccole e medie imprese, che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2010, domanda di incentivazione ai sensi della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354, come previsto dall'articolo 15, comma 7 sexies, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 1 aprile 2011, n. 4 (Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di

agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma).

Art. 2
(Beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi sono, ai sensi dell'articolo 15, del comma 7 bis, della legge regionale 11/2009 le piccole e medie imprese (PMI), che, entro il 31 dicembre 2010, hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I della legge regionale 4/2005 e relativo regolamento attuativo emanato col decreto del Presidente della Regione 354/2008, e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 4/2005.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 4/2005, e nell'articolo 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008.

2. Per soggetto gestore si intende l'aggiudicatario del bando per l'affidamento del servizio di gestione dell'incentivazione a favore delle piccole e medie imprese per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa c-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004) in attuazione sia degli interventi del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività ed Occupazione – ASSE I – Attività 1.2.a “Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI”, sia del DPRReg. 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres.; il relativo contratto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'aggiudicatario del predetto bando di gara, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., è stato stipulato in data 25 febbraio 2010, Repertorio n. 9245.

Art. 4
(Oggetto)

1. Si rinvia integralmente all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 354/2008.

Art. 5
(Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese)

1. Gli incentivi sono concessi ed erogati dal soggetto gestore a valere sul Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7, comma 7,

della legge regionale 4/2005, di seguito denominato Fondo, come stabilito dall'articolo 15, comma 7 opties, della legge regionale 11/2009.

2. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità del Fondo possono essere accolte con i fondi successivamente stanziati a favore del Fondo.

Art. 6
(Ammontare dell'incentivo)

1. L'incentivo concedibile alla PMI richiedente è pari al massimo al 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di Euro 100.000,00.

CAPO II
REGIMI DI AIUTO

Art. 7
(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)

1. Sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 i contributi per:

- a) la redazione dello schema di business plan;
- b) l'individuazione del manager a tempo;
- c) le prestazioni del manager a tempo;
- d) la certificazione di spesa dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'allegato A.

3. L'allegato A è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto dal comma 4, all'istanza per la definizione semplificata del procedimento contributivo, è allegata una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

Art. 8

(Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 - Regolamento generale di esenzione per categoria)

1. Sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008 i contributi per:

- a) servizi di consulenza strategica e programmi di sviluppo di competenze manageriali;
- b) manager a tempo;
- c) progetti di ricerca;
- d) meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle PMI i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'allegato B.

3. L'allegato B è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Non è prevista la concessione di aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

5. Non è prevista la concessione di aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda originaria.

Art. 9

(Contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 8 del regolamento (CE) 800/2008 - Regolamento generale di esenzione per categoria)

1. I contributi per meccanismi di trasferimento tecnologico sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che eccedano la soglia prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'allegato B.

Art. 10

(Misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010)

1. Ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4/2005, trovano applicazione le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria) ed autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2011, n. 159.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere concessi alle imprese nell'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 2, della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 e delle condizioni contenute all'allegato E, modificabile con decreto del Direttore centrale delle attività produttive da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Gli aiuti di cui al comma 3 sono concessi, limitatamente alle richieste complete di aiuto di importo limitato presentate entro il 31 dicembre 2010, alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, purché la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente compromessa, in base al piano industriale presentato dalle stesse.

4. L'importo complessivo degli aiuti di importo limitato di cui al comma 3, concessi ad una medesima impresa, ai sensi del presente regolamento, non può superare, tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, i 500.000,00 Euro.

CAPO III

SPESE AMMISSIBILI, INTENSITÀ DI AIUTO E DIVIETO DI CUMULO

Art. 11

(Regole generali sulle spese ammissibili e intensità di aiuto)

1. Sono fatte salve, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 ter, della legge regionale 11/2009, le spese sostenute in attuazione del progetto di sviluppo competitivo, ove allo stesso riferibili, per il quale è stata presentata la domanda di incentivazione, ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, e relativo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010.

2. Sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute, o da sostenersi, ai sensi degli articoli da 10 a 14 del decreto del Presidente della Regione 354/2008; si applicano gli

articoli da 11 al 14 relativamente alle intensità di aiuto e l'articolo 15 relativamente al divieto di cumulo.

CAPO IV PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 12 *(Procedimento)*

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, come previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13 *(Presentazione delle istanze per la definizione in forma semplificata del procedimento contributivo)*

1. Le PMI interessate presentano istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, secondo uno schema approvato con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo è presentata al soggetto gestore; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché l'istanza pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14 *(Sicurezza sul lavoro)*

1. In attuazione a quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, da allegare all'istanza di contributo.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza della concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

Art. 15

(Istruttoria e valutazione delle domande)

1. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di arrivo delle domande originarie e deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 354/2008 individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. L'istruttoria delle istanze in forma semplificata, presentate ai sensi del presente regolamento, avviene sulla base dei criteri predeterminati, contenuti, rispettivamente, nell'allegato C, per le imprese spin off e start up, e nell'allegato D, per le imprese in funzionamento, al presente regolamento. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realtà produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.

3. All'esito dell'attività istruttoria è attribuito un punteggio da 1 a 10.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti che ricevono un punteggio non inferiore a 6.

5. Il soggetto gestore può richiedere all'impresa, in un'unica soluzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2000, qualsiasi documentazione integrativa o sostitutiva si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e può effettuare le necessarie verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo è archiviata e ne è data comunicazione all'interessato, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 16

(Concessione)

1. L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. All'atto della concessione del contributo, ai fini della verifica del rispetto del limite *de minimis* previsto dall'articolo 7, comma 4, l'impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

Art. 17

(Rendicontazione ed erogazione in via anticipata del contributo)

1. Il beneficiario deve concludere l'iniziativa ammessa a contributo e presentare la relativa documentazione di spesa nel termine stabilito dal soggetto gestore all'atto della concessione dell'incentivo in relazione ai tempi di svolgimento del progetto e decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

2. Gli incentivi sono erogati dal soggetto gestore.

3. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari presentano al soggetto gestore idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000, unitamente ad una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo competitivo redatta secondo formulari forniti dal soggetto gestore.

4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni, gli incentivi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

CAPO V

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

Art. 18

(Obblighi del beneficiario e variazioni del progetto)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo ed al business plan, ammesso a contributo, ovvero, allo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008.

2. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, ovvero, dello schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008, al soggetto gestore, lo stato di attuazione ed i risultati raggiunti alla luce della predetta documentazione.

3. Sono tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:

- a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato ovvero allo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008;

- b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;
- c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI beneficiaria.

4. Il soggetto gestore valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie ai sensi dei commi 2 e 3 e comunica all'impresa richiedente:

- a) l'autorizzazione alle variazioni. Le variazioni sono ammissibili se non alterano il progetto di sviluppo competitivo ammesso ad incentivazione e se non comportano una diminuzione del punteggio attribuito in sede istruttoria, tale da comportare l'attribuzione di un punteggio inferiore a 6;
- b) la rideterminazione in caso di inadempimento parziale;
- c) la revoca, ai sensi della legge regionale 7/2000 e nei casi di:
 - 1. inadempimento totale;
 - 2. realizzazione di interventi diversi rispetto a quelli ammessi ad incentivazione;
 - 3. delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 4/2005, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan, ovvero allo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008.

Art. 19

(Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione, per il tramite del soggetto gestore, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Gli incentivi sono revocati, con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, e successive modificazioni:

- a) qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi;
- b) qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 15, comma 2, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan ovvero dallo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

4. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 20
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dal capo I della legge regionale 4/2005 e dalla legge regionale 7/2000.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore per i rispettivi regimi di aiuto nei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006, e nei limiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3 e dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

ALLEGATO A (riferito all'articolo 7)

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

ALLEGATO B (riferito agli articoli 8 e 9)

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:

- a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
- b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:

- a) a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione.

3. Per prodotti agricoli si intendono:

- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c).

5. Ai fini di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 2, punti 23) e 24) del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo,

eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori, ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

6. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.

7. Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

ALLEGATO C (riferito all'articolo 15)

Parametri di valutazione Spin off e Start up

INDICATORE	RANGE	PUNTEGGIO
ROI	$ROI \leq 0$	0,0
	$0 < ROI \leq + 3\%$	0,5
	$3\% < ROI \leq + 6\%$	1,0
	$6\% < ROI \leq + 10\%$	1,5
	$10\% < ROI \leq + 15\%$	2,0
	$ROI > 15\%$	3,0
EBIT	$EBIT \leq 0$	0,0
	$0 < EBIT \leq + 2\%$	0,5
	$2\% < EBIT \leq + 4\%$	1,0
	$4\% < EBIT \leq + 6\%$	1,5
	$EBIT > 6\%$	2,0
	Cash Flow	$CF \leq 0$
$0 < CF \leq + 3\%$		0,5
$3\% < CF \leq + 6\%$		1,0
$6\% < CF \leq + 10\%$		1,5
$CF > 10\%$		2,0
Creazione occupazione		$UL = 0$
	$UL = 1$	0,5
	$UL = 2$	1,0
	$UL = 3$	1,5
	$UL = 4$	2,0
	$UL > 4$	3,0

ALLEGATO D (riferito all'articolo 15)

Parametri di valutazione Imprese in funzionamento

INDICATORE	RANGE	PUNTEGGIO
Variazione Fatturato	$\Delta F \leq - 2\%$	0,0
	$- 2\% < \Delta F \leq + 2\%$	0,5
	$+ 2\% < \Delta F \leq 10\%$	1,0
	$+ 10\% < \Delta F \leq 15\%$	1,5
	$\Delta F > 15\%$	2,0
ROI	$ROI \leq 0$	0,0
	$0 < ROI \leq + 3\%$	0,2
	$3\% < ROI \leq + 6\%$	0,4
	$6\% < ROI \leq + 10\%$	0,6
	$10\% < ROI \leq + 15\%$	0,8
	$ROI > 15\%$	1,0
Incremento Free Cash Flow	$5\% < \Delta FCF \leq + 5\%$	0,0
	$5\% < \Delta FCF \leq + 15\%$	0,5
	$\Delta FCF > + 15\%$	1,0
Riduzione Costi di Gestione	$\Delta CG \leq 0$	0,0
	$0 < \Delta CG \leq 5\%$	0,5
	$\Delta CG < 5\%$	1,0
Riduzione Costi di produzione	$\Delta CP \leq 0$	0,0
	$0 < \Delta CP \leq 5\%$	0,5
	$\Delta CP < 5\%$	1,0
Incremento organico	$\Delta UL \leq 0$	0,0
	$\Delta UL = 1$	0,5
	$\Delta UL = 2$	1,0
	$\Delta UL = 3$	1,5
	$\Delta UL \geq 4$	2,0
Incremento Staff Ratio	$\Delta SF \leq 0$	0,0
	$\Delta SF > 0$	1,0
Indipendenza Finanziaria	$\Delta IF \leq 0$	0,0
	$0 < \Delta IF \leq 0,2\%$	0,3
	$0,2 < \Delta IF \leq 0,4\%$	0,6
	$\Delta IF < 0,4\%$	1,0

MODALITÀ APPLICATIVE PER GLI AIUTI DI IMPORTO LIMITATO RICHIESTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010 AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 DICEMBRE 2010 (MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA - QUADRO TEMPORANEO DELL'UNIONE PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL FINANZIAMENTO NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA)

1. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2011, di seguito Dir. P.C.M, nonché, per quanto non previsto dalla Dir. P.C.M, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 C(2010)9496 di autorizzazione del relativo regime di aiuto n. SA.32036 (2010/N) e dalla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011 (di seguito Comunicazione).

2. Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.

3. Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. Tutti i valori usati nella definizione del calcolo dell'importo dell'aiuto sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

5. Ai sensi dell'articolo 3 , comma 2 , della Dir. P.C.M, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:

- a) pesca;
- b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
- c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

- 1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- 2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

6. Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

7. Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.

8. Gli aiuti di importo limitato sono concessi, nel limite massimo di 500.000,00 euro per impresa nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, per beneficiari le cui richieste complete siano pervenute entro il 31 dicembre 2010, e comunque non superiore ai limiti di cui al comma 5, dell'articolo 10.

9. Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.

10. La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascuna impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011.

11. Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'Unione, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

12. Il soggetto gestore del canale contributivo regionale, prima della concessione degli aiuti, verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente punto non supera l'importo di 500 mila euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.

13. Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 della Dir. P.C.M., il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

14. Ai fini del punto 13, sono da considerarsi in difficoltà le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.

15. Il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.